



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 120 DEL 29/08/2019

OGGETTO: RICORSO EX ART. 414 CPC PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE DI LODI SEZIONE LAVORO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno 2019 addì 28 del mese di agosto alle ore 13:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale

CASANOVA SARA	Sindaco	Presente
MAGGI LORENZO	Vice Sindaco	Assente
SICHEL ANGELO	Assessore	Presente
SOBACCHI MARIAGRAZIA	Assessore	Presente
MOLINARI GIUSEPPINA	Assessore	Presente
BUZZI STEFANO	Assessore	Assente
RIZZI CLAUDIA	Assessore	Presente
TARCHINI ALBERTO	Assessore	Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.

Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, a firma del dirigente supplente Germana' Ballarino Fabio Sebastiano

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 26 luglio 2019 è stato notificato ed acquisito al prot. com.le n.38432 del 26/07/2019 il ricorso, agli atti dell'ufficio, promosso da persona fisica avanti al Tribunale di Lodi sezione Lavoro ex art. 414 cpc con il quale si richiede al Giudice di accertare e dichiarare ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e n. 81/2015 non genuini i contratti d'appalto con i quali sono stati concessi in affidamento da parte del Comune di Lodi alla società Giona srl, alla PRM di Riezzo Giampaolo ed alla soc. coop. Leader Sercvice i servizi di URP presso la sede comunale, ed in ogni caso dichiarare irregolare e/o illecita e/o fraudolenta la somministrazione di lavoro attuata per la persona fisica ricorrente attraverso detti appalti, dichiarare che dal 04/01/2010 al 28/02/2019 è intercorso un rapporto di lavoro di fatto con il Comune di Lodi e di conseguenza il diritto del ricorrente ad essere inquadrato/retribuito in base ai minimi stipendiali previsti ed a percepire a titolo di retribuzioni ovvero di risarcimento del danno la complessiva somma di € 42.505,70, in via subordinata di € 30.333,13, in via di ulteriore subordine la somma di €.16.535,74, ovvero altra somma da accertare in corso di causa oltre interessi; con vittoria di spese di giudizio;

Acquisita la relazione del 06/08/2019 (prot. com.le n.40413/2019) del Dirigente D.O. n.4, Polizia Municipale, dott. Fabio Sebastiano Germanà Ballarino, circa la sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto da rappresentare in giudizio a conferma dell'attività svolta (all.1) ;

Valutato che il Comune possa ragionevolmente difendere la propria attività amministrativa e debba fronteggiare le pretese avversarie;

Ritenuto opportuno e necessario autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio e a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente di fronte all'autorità giurisdizionale per tutelare gli interessi del Comune di Lodi e difendere la legittimità dell'azione amministrativa dell'Ente Comunale nella procedura sopra menzionata;

Dato atto che la spesa presunta per l'incarico legale conseguente possa ipotizzarsi una stima indicativa di € 4.000,00 inclusi oneri di legge, da rielaborarsi nel dettaglio sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 come modificato con D.M. 37/2018;

Visto il D.Lgs 18/04/2016, n.50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), ed in particolare l'art. 17, secondo cui l'affidamento di incarico legale costituisce appalto di servizio e tenuto conto che l'incarico conferito ad hoc senza carattere di continuità o periodicità costituisce contratto d'opera professionale ed è sottoposto al regime dei contratti esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche ed è soggetto ai soli principi generali richiamati all'art. 4 del citato Codice;

Preso atto che in tema di affidamenti di incarichi legali permane una giurisprudenza divisa tra fiduciarità degli incarichi legali e obbligatorietà delle procedure previste dal Codice degli appalti in materia di affidamenti;

Richiamato il parere del Consiglio di Stato, Comm. Speciale, n. 2109 del 6 ottobre 2017 in ordine alla richiesta sollevata dall'ANAC sulle "*Linee guida per l'affidamento dei servizi legali*"; in particolare il Consiglio di Stato evidenzia che a suo avviso "per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

Richiamato da ultimo il parere definitivo nr. 2017/2018 del 3/8/2018 che al punto VIII pone attenzione agli elementi di effettiva particolarità della controversia tali da giustificare la scelta di affidamento diretto a professionista in aggiunta alle casistiche di consequenzialità, complementarietà ed urgenza;

Viste le linee guida non vincolanti Anac 12/2018 entrate in vigore il 28 novembre 2018 con le quale si conferma che gli incarichi episodici e puntuali debbano avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs 50/2016 prevedendo una valutazione equa ed imparziale tra concorrenti nell'ambito di procedura di selezione, di complessità proporzionata alla tipologia di contratto da affidare e svolta in condizione di parità in modo trasparente e non discriminatorio, ritenendo possibile l'affidamento diretto solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali tra cui annovera i casi di consequenzialità o complementarietà tra incarichi ovvero di assoluta particolarità della controversia;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente supplente del servizio, dott. Fabio Sebastiano Germanà Ballarino, e dal Dirigente del servizio Ragioneria, Alberto Massimiliano Giani, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il Comune di Lodi, e per esso il proprio legale rappresentante, a resistere in giudizio, in nome e per conto dell'Ente, avverso il ricorso promosso da persona fisica avanti al Tribunale di Lodi sezione Lavoro ex art. 414 cpc;
2. di prenotare la spesa presunta iniziale di € 4.000 sul cap. 372/1 (Patrocini legali), del Bilancio 2019, demandando al Dirigente competente l'adozione dei provvedimenti di impegno di spesa conseguenti ai fini dell'affidamento dell'incarico;
3. di dare atto che il Segretario Generale, responsabile ufficio assistenza legale, provvederà all'individuazione del legale patrocinatore nel rispetto degli artt.4 e 17 del D.Lgs 18/04/2016, n.50 nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico;
4. di dare atto, altresì, che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell'Ente, provvederà alla firma della procura alla lite, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di Lodi di futura designazione ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa;
5. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in ragione dei termini prescrittivi per la costituzione in giudizio;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente la presente deliberazione;

Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale

Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale